

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4605

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ONNIS, COLA, GIRONDA VERALDI, PORCU

Modifiche agli articoli 93 e 96 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato

Presentata il 13 gennaio 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 96, comma 1, attribuisce al « magistrato davanti al quale pende il processo » la competenza a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata nell'ambito di un procedimento penale. L'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico definisce « magistrato » sia il giudice che il pubblico ministero (« preposto alla funzione giurisdizionale »).

Dal combinato disposto delle due norme citate si è desunto che, ove l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia avanzata nel corso delle indagini preliminari, prima che possa dirsi pen-

dente un « processo » dinanzi a un giudice, la competenza a decidere in merito spetta al pubblico ministero procedente.

Tale soluzione, imposta — o comunque suggerita — dal testo delle disposizioni citate, non sembra condivisibile.

Essa modifica inopportuna il disposto dell'articolo 7 della legge n. 217 del 1990, che, nel caso considerato, individuava nel giudice per le indagini preliminari l'autorità competente a provvedere sull'istanza e, soprattutto, appare in contrasto con la ritenuta natura giurisdizionale della decisione in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avente ad oggetto l'accertamento di un diritto, dotato, tra l'altro, di fondamento costituzionale.

Né può trascurarsi che il patrocinio a spese dello Stato ha (anche) la finalità di

« contribuire al riequilibrio della parità delle parti nel nuovo processo accusatorio »: quindi, affidando a una delle parti del processo (il pubblico ministero) la decisione sull'istanza di ammissione al predetto beneficio, si tradisce la *ratio* dell'istituto e si compromette la logica del sistema.

L'incoerenza sistematica della norma in esame si apprezza con maggiore evidenza anche in riferimento alla possibilità di impugnare il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dinanzi « al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato » che ha adottato quella decisione (articolo 99, comma 1, del citato testo unico);

solo nel senso più ampio dell'espressione potrebbe però dirsi che il pubblico ministero « appartiene » al tribunale o alla corte d'appello.

L'articolo 1 della presente proposta di legge modifica quindi il comma 1 dell'articolo 93 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, disponendo che, durante la fase delle indagini preliminari, l'istanza di ammissione al beneficio in esame sia presentata presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari.

L'articolo 2 attribuisce al giudice per le indagini preliminari la competenza a provvedere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata nel corso delle indagini preliminari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente: « Nel corso delle indagini preliminari, l'istanza è presentata o inviata al giudice per le indagini preliminari dell'ufficio presso il quale si procede ».

ART. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 96 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: « il processo o » sono inserite le seguenti: « il giudice per le indagini preliminari dell'ufficio presso il quale si procede, se l'istanza è stata presentata nel corso delle indagini preliminari, o ».

€ 0,30

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0053960